



# Banca Popolare di Sondrio

## Informazioni generali sul credito immobiliare offerto a consumatori

### Apertura di credito in conto corrente

Pagina 1 di 8

Edizione R3: 02/01/2025

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA POPOLARE DI SONDRIO - Società per azioni, fondata nel 1871  
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio SO - Piazza Garibaldi 16 - Codice fiscale: 00053810149 - partita IVA di Gruppo: 01086930144  
Capitale sociale euro 1.360.157.331 - Riserve euro 1.740.955.502 (Dati approvati dall'Assemblea dei soci del 30 aprile 2025)  
Tel. 0342 528.111 - Fax: 0342 528.204 - Indirizzo Internet: <http://www.popso.it> - E-mail: [info@popso.it](mailto:info@popso.it)  
Iscritta al registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149  
Iscritta all'Albo della Banche al n. 842 - Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 5696.0  
Capogruppo del Gruppo Bancario Banca Popolare di Sondrio  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

#### OFFERTA "FUORI SEDE"

Nome e Cognome del nominativo che entra in contatto con il cliente

Indirizzo della filiale di riferimento

Numero di telefono della filiale di riferimento

e-mail del nominativo che entra in contatto con il cliente

#### CHE COS'E' IL CREDITO IMMOBILIARE

Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata varia da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni.  
Di solito viene richiesto per acquistare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.  
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama "ipotecario".

#### I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI - APERTURA DI CREDITO

L'**apertura di credito** è il contratto con il quale la Banca si obbliga a mettere a disposizione del **Cliente - Consumatore** per un periodo di tempo determinato o indeterminato una data somma di denaro, con facoltà di addebitare il conto corrente oltre la disponibilità sino alla concorrenza della cifra concordata.

Il Cliente, salvo diverso accordo, può utilizzare la somma messa a disposizione dalla Banca in una o più volte e può inoltre ripristinare la disponibilità con successivi versamenti.

Sull'importo dell'apertura di credito il Cliente dovrà corrispondere un corrispettivo onnicomprensivo trimestrale sull'importo dell'affidamento indipendente dall'effettivo utilizzo, che viene calcolato in percentuale sull'importo dell'affidamento e in base alla durata in giorni dell'affidamento nel trimestre.

L'affidamento può essere assistito da qualsiasi tipo di impegno e/o garanzia.

I **rischi principali** dell'apertura di credito sono da ricondurre alla possibilità di variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche e contrattuali.

Un ulteriore rischio è legato all'eventualità che la Banca richieda delle garanzie integrative o proceda all'escussione delle garanzie in caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte da parte del Cliente.

#### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

##### QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

**Importo totale del credito: 1.500,00 euro**  
**Costo totale del credito: 62,60 euro**  
**Importo totale dovuto dal cliente: 1562,60 euro**  
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 18,102%**

##### Ipotesi 1

Affidamento di **1.500 euro** con contratto a tempo indeterminato.

Si assume che esso abbia una durata a revoca e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è calcolato ipotizzando l'applicazione del tasso di interesse (tasso debitore nominale annuo), gli oneri derivanti dal corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA) e altri oneri quali il costo dell'operazione per l'utilizzo dell'anticipazione - si considera il costo di un bonifico SEPA eseguito allo sportello verso altra banca - e le spese per produzione e invio/consegna delle relative comunicazioni al Cliente.

Il TAEG è calcolato con divisore 365.

Il valore massimo del tasso applicato non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

|                                                    |          |               |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| Accordato                                          |          | 1.500,00 euro |
| Tasso debitore nominale annuo                      | 13,000 % | 48,75 euro    |
| Corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA) | 0,50 %   | 7,50 euro     |
| Altri oneri                                        |          | 6,35 euro     |
| TAEG                                               |          | 18,102 %      |

**Importo totale del credito: 1.500,00 euro**  
**Costo totale del credito: 232,50 euro**  
**Importo totale dovuto dal cliente: 1732,50 euro**  
**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 15,668%**

**Ipotesi 2**

Affidamento di **1.500 euro** con contratto a tempo determinato.

Si assume che esso abbia una durata pari a 12 mesi e che il fido sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo.

Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) è calcolato ipotizzando l'applicazione del tasso di interesse (tasso debitore nominale annuo), gli oneri derivanti dal corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA) e altri oneri quali il costo dell'operazione per l'utilizzo dell'anticipazione – si considera il costo di un bonifico SEPA eseguito allo sportello verso altra banca – e le spese per produzione e invio/consegna delle relative comunicazioni al Cliente.

Il TAEG è calcolato con divisore 365.

Il valore massimo del tasso applicato non potrà comunque superare quanto stabilito dalla legge 108/96 in materia di usura.

|                                                    |          |               |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|
| Accordato                                          |          | 1.500,00 euro |
| Tasso debitore nominale annuo                      | 13,000 % | 195,00 euro   |
| Corrispettivo trimestrale sul fido accordato (CFA) | 0,50 %   | 30,00 euro    |
| Altri oneri                                        |          | 7,50 euro     |
| TAEG                                               |          | 15,668 %      |

| VOCI                             |                                                                      | COSTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garanzie accettate               |                                                                      | La banca può richiedere, in funzione della valutazione di merito creditizio forme di garanzia personali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| TASSI DISPONIBILI (Fidi in euro) | Valute disponibili                                                   | Euro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                  | Tasso debitore annuo nominale<br>Periodicità di applicazione annuale | Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile con divisore 365.<br>Il tasso può essere convenuto, nel contratto o con successivo accordo di modifica, in misura fissa o variabile.<br><br><u>Tasso fisso</u><br>- non superiore al 13%<br><br><u>Tasso variabile</u><br>- la misura del tasso variabile è pari al valore assunto, tempo per tempo, dal parametro di indicizzazione/indice di riferimento prescelto, aumentato di uno spread. Sia il parametro/indice e sia lo spread sono riportati nel contratto o nel successivo accordo di modifica. La misura del tasso applicato – cosiddetto “tasso finito” – non può comunque superare il massimo previsto per il Tasso fisso. Le eventuali pertinenti riduzioni, fino a tale limite, del “tasso finito” applicabile vengono effettuate in sede di calcolo degli interessi da addebitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                  | Parametri di indicizzazione/indici di riferimento                    | - (1A) Tasso BCE (Tasso di interesse della Banca Centrale Europea sulle operazioni di rifinanziamento principale - ORP)<br>- (2A) Media Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato in tale mese<br>- (2B) Media Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo<br>- (2C) Media Euribor 1 mese, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo<br>- (2D) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato in tale mese<br>- (2E) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo<br>- (2F) Media Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine trimestre e applicato nell'intero trimestre successivo<br>- (2G) Media Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato a fine trimestre e applicato nell'intero trimestre successivo<br>- (2H) Media Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo<br>- (2I) Media Euribor 6 mesi, divisore 360, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo<br>- (2L) Media Euribor 6 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo<br>- (3A) Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo<br>- (3B) Euribor 3 mesi, divisore 365, rilevato il primo giorno del trimestre e applicato per l'intero trimestre<br>- (3C) Euribor 1 mese, divisore 365, rilevato a fine mese e applicato nel mese successivo<br>- (3D) Euribor 3 mesi, divisore 360, rilevato il primo giorno del trimestre e applicato per l'intero trimestre<br>- (4A) Media della quotazione media mensile dell'“Euribor - Euro Interbank Offered Rate” a tre mesi, così come determinato dal decreto del Ministero del Tesoro del 23-12-98, pubblicata su “Il Sole 24 Ore”, rilevata e applicata con decorrenza secondo la seguente tabella: |

|                                    |                                                                                                          | <table><tr><th>Data di rilevazione e decorrenza</th><th>Rilevazione Media Euribor</th></tr><tr><td>Dal 01 gennaio al 31 marzo</td><td>dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno</td></tr><tr><td>Dal 01 aprile al 30 giugno</td><td>marzo, aprile, maggio dello stesso anno</td></tr><tr><td>Dal 01 luglio al 30 settembre</td><td>giugno, luglio, agosto dello stesso anno</td></tr><tr><td>Dal 01 ottobre al 31 dicembre</td><td>settembre, ottobre, novembre dello stesso anno</td></tr></table> <p>Qualora l'indice di riferimento, convenuto per il calcolo degli interessi, dovesse subire una variazione sostanziale oppure non fosse più disponibile, o comunque cessasse definitivamente di essere pubblicato, la Banca individuerà un indice sostitutivo seguendo le indicazioni che saranno tempo per tempo fornite dal mercato, dalle competenti Autorità e/o dagli Amministratori degli indici.</p> <p>All'indice sostitutivo verrà eventualmente aggiunto il cosiddetto "differenziale di adeguamento" (spread adjustment) tenuto conto delle indicazioni fornite dai preposti organismi di riferimento. A tal fine, la Banca redige e mantiene costantemente aggiornato un solido Piano scritto che specifica le azioni che verranno intraprese in tali circostanze.</p> <p>Il suddetto Piano è reperibile sul sito di Banca Popolare di Sondrio nella sezione "Trasparenza" (<a href="http://www.popso.it">www.popso.it</a> &gt; Trasparenza) e i suoi aggiornamenti sono portati a conoscenza della clientela almeno una volta l'anno o alla prima occasione utile.</p> <p>Ricordiamo che nei casi di aumento o diminuzione di un qualunque indice di riferimento, determinati esclusivamente dalla sua naturale fluttuazione giornaliera, il tasso di interesse tempo per tempo applicato al rapporto verrà modificato nella misura delle intervenute variazioni, e conseguentemente aumenterà o diminuirà l'importo degli interessi.</p> <p>In mancanza di rilevazione temporanea dell'indice di riferimento convenuto sarà utilizzato l'ultimo valore conosciuto dello stesso.</p> | Data di rilevazione e decorrenza | Rilevazione Media Euribor | Dal 01 gennaio al 31 marzo | dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno | Dal 01 aprile al 30 giugno | marzo, aprile, maggio dello stesso anno | Dal 01 luglio al 30 settembre | giugno, luglio, agosto dello stesso anno | Dal 01 ottobre al 31 dicembre | settembre, ottobre, novembre dello stesso anno |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Data di rilevazione e decorrenza   | Rilevazione Media Euribor                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Dal 01 gennaio al 31 marzo         | dicembre dell'anno precedente, gennaio, febbraio dello stesso anno                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Dal 01 aprile al 30 giugno         | marzo, aprile, maggio dello stesso anno                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Dal 01 luglio al 30 settembre      | giugno, luglio, agosto dello stesso anno                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Dal 01 ottobre al 31 dicembre      | settembre, ottobre, novembre dello stesso anno                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Spread                             |                                                                                                          | È espresso in punti percentuali e non può superare la differenza tra la misura massima del tasso fisso e il valore del parametro di indicizzazione/indice di riferimento convenuto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
| Spese per la gestione del rapporto | Corrispettivo trimestrale sul Fido Accordato (CFA)*<br>(* Tra parentesi è indicata la percentuale annua) | 0,50% (2,00%)<br>Periodicità di applicazione trimestrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
|                                    | Commissione istruttoria veloce (CIV)                                                                     | <b>Commissione per Consumatore</b><br>20,50 euro per ogni sconfinamento per più di 100,00 euro oltre il fido accordato, applicata in sede di liquidazione trimestrale, salvo franchigia di legge non oltre 500,00 euro di sconfinamento per non più di 7 giorni consecutivi, una volta per ciascun trimestre solare.<br>Addebito massimo trimestrale: 150,00 euro.<br>Il completo rientro deve avvenire entro sette giorni dallo sconfinamento. L'eventuale peggioramento, rispetto allo sconfinamento iniziale, per più di ulteriori 100,00 euro, comporta l'addebito di una nuova commissione. Ciò anche se detto peggioramento si registra rispetto al minore fra i saldi debitori durante il rientro dall'esposizione.<br>Il saldo corrispondente a ciascun peggioramento che determina l'applicabilità di una nuova commissione diviene la base su cui calcolare i successivi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
|                                    | Spese per produzione e invio/consegna rendiconto periodico                                               | Non previsto (il rendiconto non è previsto poiché i movimenti vengono riportati nell'estratto conto del conto corrente al quale è collegato il fido e per i cui costi si rinvia al foglio informativo di riferimento).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |
|                                    | Spese per produzione e invio/consegna lettere contabili                                                  | Le lettere contabili sono fornite nell'ambito del rapporto di conto corrente al quale è collegato il fido e per i cui costi si rinvia al foglio informativo di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                           |                            |                                                                    |                            |                                         |                               |                                          |                               |                                                |

Il cliente può recedere dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al finanziamento senza dover recedere dal contratto stesso.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato in filiale e sul sito internet ([www.popso.it](http://www.popso.it)).

#### ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

|                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tasso debitore annuo nominale, per scoperto di conto e di mora.<br>Periodicità di applicazione annuale | Modalità di calcolo degli interessi: gli interessi sono calcolati sulla base dei giorni di calendario Civile con divisore 365.<br>Non superiore al 13%. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### TEMPI DI EROGAZIONE

|                            |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durata dell'istruttoria    | Di norma, non superiore a 40 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Sono esclusi i tempi per eventuali supplementi di istruttoria necessaria per verificare nuovi elementi tecnico/legali emersi nel corso della stessa. |
| Disponibilità dell'importo | Giorno della stipula, salvo la necessità di raccogliere determinate garanzie.                                                                                                                                                           |

**INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO**

Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 15 giorni dalla richiesta.  
**Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.**

|                                                                                                               |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ultime due dichiarazioni dei redditi                                                                          | Atto di provenienza dell'immobile da finanziare                                                                                      |
| Estratto conto dell'ultimo trimestre dei rapporti con altre banche con relativa liquidazione (se non cliente) | Compromesso dell'immobile da acquistare o computo metrico estimativo per l'immobile o per le opere di ristrutturazione da effettuare |
| Dettaglio aggiornato degli affidamenti bancari con relativi utilizzi                                          | Ultime ricevute di eventuali mutui ipotecari in corso                                                                                |
| Ultime due buste paga                                                                                         | Dichiarazione delle proprietà immobiliari                                                                                            |

Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati.

**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dall'apertura di credito concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla, qualora sussista una giusta causa; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata o mediante comunicazione via PEC – Posta Elettronica Certificata, un preavviso di 15 giorni.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 lettera a) del D.Lgs. 206/05 – Codice del consumo, la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato al ricorrere di un giustificato motivo o, in mancanza, con un preavviso di due mesi.

Qualora il Cliente non rivesta la qualità di consumatore ai sensi della normativa sopra citata, la Banca ha facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla senza preavviso al ricorrere di una giusta causa o, in mancanza, nel rispetto del termine previsto dall'art. 1845 c.c. e cioè con un preavviso di quindici giorni.

Analoga facoltà di recesso è riconosciuta al Cliente, senza vincoli di motivazione né di preavviso, mediante pagamento di quanto dovuto.

Nei soli casi in cui, in virtù dei commi precedenti, la Banca abbia comunicato, per giusta causa o per giustificato motivo, il recesso dall'apertura di credito, quest'ultimo ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto**

Di regola la Banca procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni lavorativi dal ricevimento di tutto quanto dovuto inviando apposita comunicazione di quietanza al cliente.

**Reclami**

I reclami vanno inviati, per iscritto, alla Banca Popolare di Sondrio - Ufficio Consulenza legale e normative - Piazza Garibaldi, 16 - 23100 Sondrio (SO) oppure mediante posta elettronica all'indirizzo [segreteria.reclami@popso.it](mailto:segreteria.reclami@popso.it) - [reclami@pec.popso.it](mailto:reclami@pec.popso.it). L'Ufficio Consulenza legale e normative ha l'obbligo di evadere le richieste pervenute entro 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi) dalla data di ricezione delle stesse.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta o se non ha avuto risposta entro i 60 giorni (45 giorni in caso di prodotti assicurativi), può presentare ricorso a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).
- IVASS - Servizio Tutela del Consumatore - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma.

**CONSEGUENZE DELL'INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE**

Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.

Se l'inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito.

**LEGENDA**

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CFA - Corrispettivo sul Fido Accordato</b> | Corrispettivo onnicomprensivo trimestrale sull'importo dell'affidamento, indipendente dall'effettivo utilizzo. Viene calcolato in percentuale sull'importo dell'affidamento e in base alla durata in giorni dell'affidamento nel trimestre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CIV - Commissione istruttoria veloce</b>   | Commissione onnicomprensiva dovuta in caso di sconfinamenti. Sono tali sia gli utilizzi oltre l'importo dell'affidamento/apertura di credito (cd. "utilizzi extra fido") e sia quelli in assenza di fido (cd. scoperto di conto). La commissione è dovuta in aggiunta agli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il fido accordato o per lo scoperto di conto in assenza di fido. E' applicata trimestralmente, determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto ed è commisurata ai costi medi che la Banca sostiene per svolgere l'istruttoria attraverso la quale viene autorizzato lo sconfinamento. La commissione è applicata soltanto nel caso in cui si verifichi contemporaneamente uno sconfinamento sia sul saldo disponibile sia su quello per valuta di fine giornata.<br>L'applicazione della commissione è esclusa per i clienti consumatori al verificarsi della ricorrenza di entrambi i presupposti indicati nel presente Foglio Informativo e secondo i limiti quantitativi e temporali in esso previsti; l'applicazione della commissione è altresì esclusa qualora lo sconfinamento, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del cliente (consumatore o non consumatore), abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca o qualora lo sconfinamento non abbia avuto luogo perché la banca non vi ha consentito". |
| <b>Consumatore</b>                            | E' colui che agisce per scopi estranei all'attività professionale o imprenditoriale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Apertura di credito in conto corrente**

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | eventualmente svolta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Parametro/Indice di riferimento</b>                | Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Parte finanziata</b>                               | E' la parte che ha fatto richiesta del finanziamento. Denominata anche Debitore, Cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Recesso</b>                                        | Esercizio di un diritto che consente di sciogliere un vincolo giuridico già esistente senza bisogno del consenso della controparte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Spread</b>                                         | Maggiorazione applicata ai parametri/indici di riferimento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)</b>           | Indica il costo totale dell'affidamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa quali ad esempio il corrispettivo sul fido accordato (CFA) e le spese per produzione e invio/consegna comunicazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tasso debitore annuo nominale</b>                  | Tasso annuo utilizzato per calcolare annualmente, o alla chiusura definitiva del rapporto, gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto nel rispetto dell'articolo 120 secondo comma del TUB (Testo Unico Bancario) e della correlata delibera CICR del 3 agosto 2016.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Tasso debitore per scoperto di conto e di mora</b> | Tasso annuo utilizzato per calcolare annualmente gli interessi sulle somme che determinano un saldo debitore del rapporto.<br>E' il tasso applicato agli sconfinamenti oltre il fido eventualmente accordato o che comunque si verificano per esaurimento del saldo disponibile. Può essere indicizzato a un parametro/indice cui può essere applicato uno spread.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)</b>           | Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.<br>Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) può essere consultato in filiale e sul sito internet ( <a href="http://www.popso.it">www.popso.it</a> ). |

**Informazioni inerenti alla CIV (commissione di istruttoria veloce)****Sconfinamento e correlata istruttoria veloce**

La commissione di istruttoria veloce (di seguito, "CIV") è stata introdotta nel 2012 dall'art. 117-bis del TUB-Testo Unico Bancario quale unico onere addebitabile al Cliente, oltre al tasso di interesse debitore, in caso di sconfinamento su un conto corrente, in presenza o meno di fido (apertura di credito).

Con il termine "sconfinamento" s'intende l'utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto.

In tali casi, la Banca non ha l'obbligo di consentire lo sconfinamento; pertanto potrebbe impedirlo oppure imporre l'immediato ripristino delle somme utilizzate in supero dei fondi disponibili.

La Banca, al fine di valutare il da farsi, effettua un'istruttoria veloce, anche in assenza di una richiesta formale del Cliente, e può applicare la CIV qualora lo sconfinamento venga permesso e ricorrano le casistiche di seguito descritte.

**Misura e modalità di applicazione**

La CIV è una commissione che viene corrisposta alla Banca in misura fissa ed è espressa in valore assoluto.

Con l'espressione "commissione fissa" si intende un onere applicato dalla Banca a prescindere dall'importo dell'operazione. Tale onere è pure espresso in valore assoluto, ovvero si tratta di un importo in euro.

La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti, e correlate "istruttorie veloci", nell'arco della medesima giornata.

La CIV è dovuta quando, avuto riguardo al *saldo disponibile* di fine giornata, si sia verificato uno sconfinamento o l'aggravamento di un sconfinamento precedente.

A tali fini, appare necessario preliminarmente chiarire cosa si intende per "saldo disponibile".

**I diversi tipi di saldo**

Ad ogni accredito effettuato sul conto corrente possono essere assegnate tre tipologie di date:

- i) **data contabile:** giorno in cui viene effettivamente eseguita la registrazione dell'operazione;
- ii) **data valuta:** giorno da cui decorrono gli interessi sull'importo accreditato;
- iii) **data disponibile:** giorno a partire dal quale la somma di denaro accreditata può essere effettivamente utilizzata per pagamenti o prelievi.

Il saldo disponibile di fine giornata viene determinato riordinando le operazioni registrate su conto corrente (cosiddetti "movimenti") in base alla "data disponibile" e rappresenta l'importo che il Cliente può effettivamente utilizzare per pagamenti o prelievi.

La Banca, nell'intento di favorire la clientela, ha stabilito che la CIV venga applicata soltanto nel caso in cui si verifichi contemporaneamente uno sconfinamento sia sul saldo disponibile e sia su quello per valuta. Si pensi ad esempio al versamento di assegni in conto corrente, le cui somme sono disponibili successivamente rispetto alla maturazione della valuta (cfr. fogli informativi). Grazie all'accennata facilitazione, tali somme potranno essere utilizzate sin dal giorno in cui matura la valuta e ciò non farà scattare la CIV; senza dunque attendere che maturi pure la disponibilità, che potrebbe seguire dopo uno o due giorni. A tale riguardo, andrà posta particolare attenzione in merito alle valute di addebito e di accredito delle operazioni di acquisto e vendita titoli (cfr. fogli informativi).

**Conti che liquidano la CIV a fine anno**

Al fine di rendere maggiormente consapevole la clientela, per tutti i rapporti che liquidano la CIV a fine anno (es. ControCorrente), sui quali si sia verificato uno sconfinamento assoggettabile alla CIV, in aggiunta al consueto estratto conto trimestrale viene prodotto un riassunto scalare denominato "conteggio previsionale", a scopo puramente informativo, all'interno del quale è indicato anche il dettaglio di calcolo della CIV. Il documento viene prodotto indipendentemente dal fatto che poi la commissione venga effettivamente applicata, ovvero non si tiene conto di eventuali franchigie o altre esenzioni.

**Informazioni specifiche nell'estratto conto**

Nell'estratto conto trimestrale sono state inserite specifiche informazioni che consentono al Cliente di verificare la corretta applicazione della commissione e pure rilevare la tipologia di tasso debitore applicato a seconda dell'entità dello sconfinamento.

**Esclusioni di Legge**

La CIV non viene applicata quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca. I pagamenti in discorso sono costituiti dalle operazioni contrassegnate dalle seguenti causali: Commissioni; Competenze (addebito interessi); Canone cassetta di sicurezza; Recupero spese comunicazioni; Commissioni tenuta conto titoli; Costo carta di debito; Commissioni Eurocheque; Rimborso finanziamenti; Rettifica valuta; Spese; Storno scrittura; Rettifica contabile; Commissioni cambio moneta; Commissioni di finanziamento; Interessi su finanziamento.

Per i soli Clienti classificati *consumatori* la CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro aventi durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta:

- i. in assenza di fido, sull'ammontare dello sconfinamento non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso di interesse debitore per scoperto di conto;
- ii. in presenza di fido, sull'ammontare dello sconfinamento non viene applicata la CIV ma viene applicato il tasso di interesse debitore del fido.

**Tasso di interesse debitore**

Si precisa che il tasso di interesse debitore viene comunque applicato allo sconfinamento, come precisato nel capitolo precedente, anche qualora la CIV non venisse conteggiata per via delle esclusioni di legge o accordate dalla Banca (per queste ultime si veda il capitolo seguente). Ciò senza limitazioni di sorta correlate all'importo e in base alla valuta delle operazioni poste in essere.

**Esclusioni e limitazioni ulteriori introdotte dalla Banca in favore del Cliente**

La Banca, nell'intento di favorire la clientela e pure tenuto conto di situazioni particolari che possono talora verificarsi, ha deciso di introdurre ulteriori esenzioni e limitazioni, dettagliate nella tabella che segue.

In particolare, affinché lo sconfinamento possa dare luogo all'applicazione della CIV, l'importo dello stesso deve superare una soglia di una certa consistenza. Inoltre, è stato previsto che gli addebiti a titolo di CIV non possano superare un importo massimo trimestrale. Infine, la Banca ha stabilito che lo sconfinamento debba sussistere sia con riferimento al saldo disponibile e sia a quello per valuta.

**CARATTERISTICHE DELLA CIV**

| Caratteristiche della CIV                                                        | Cliente Consumatore                                                                                                                   | Cliente non consumatore   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Importo unitario della commissione                                               | 20,50 euro                                                                                                                            | 39,00 euro                |
| Importo dello sconfinamento (o peggioramento di un precedente sconfinamento) (*) | maggiore di 100,00 euro                                                                                                               | maggiore di 1.000,00 euro |
| Importo massimo addebitabile per trimestre                                       | 150,00 euro                                                                                                                           | 1.500,00 euro             |
| Franchigia di Legge                                                              | 500,00 euro per non più di 7 giorni consecutivi una volta per ciascun trimestre                                                       | nessuna                   |
| Valuta di addebito della CIV                                                     | ultimo giorno del periodo di liquidazione nel quale si è verificato lo sconfinamento (31 marzo; 30 giugno; 30 settembre; 31 dicembre) |                           |

(\*) Il peggioramento rispetto a uno sconfinamento precedente prende in considerazione il minore dei saldi a debito durante il rientro dall'esposizione. Il saldo corrispondente a ciascun peggioramento che determina l'applicabilità di una nuova commissione diviene la base su cui calcolare i successivi. In altri termini, il superamento della soglia può avvenire sia a seguito di un singolo peggioramento e sia in caso di peggioramenti successivi ciascuno di importo inferiore alla soglia stessa.

**CASI PRATICI****Esempio 1**

| Data       | Saldo disponibile (euro) | Importo dello sconfinamento | Giorni di durata dello sconfinamento | Applicazione CIV se cliente consumatore | Applicazione CIV se cliente non consumatore |
|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01/01/2015 | 400,00                   | 0,00                        | 0                                    |                                         |                                             |
| 02/01/2015 | -1.200,00                | -1.200,00                   | 1                                    | Si                                      | Si                                          |

Nell'esempio 1 il cliente utilizza somme oltre la disponibilità di conto corrente per 1.200 euro. In tale fattispecie al cliente (sia esso soggetto consumatore o non consumatore) viene addebitata la CIV poiché l'importo dello sconfinamento è maggiore della franchigia di legge di 500 euro, di cui godono i consumatori, e anche della soglia di 1.000 euro accordata dalla Banca ai clienti non consumatori.

**Esempio 2**

| Data       | Saldo disponibile (euro) | Importo dello sconfinamento | Giorni di durata dello sconfinamento | Applicazione CIV se cliente consumatore | Applicazione CIV se Cliente non consumatore |
|------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01/01/2015 | 600,00                   | 0,00                        | 0                                    |                                         |                                             |
| 02/01/2015 | -800,00                  | -800,00                     | 1                                    | Si                                      | No                                          |

Nell'esempio numero 2, in data 2/01/2015 il cliente consumatore pagherà la CIV in quanto lo sconfinamento, nonostante sia il primo del trimestre, è oltre la franchigia di 500 euro prevista dalla legge. Al cliente non consumatore invece la CIV non verrà applicata poiché lo sconfinamento è inferiore alla soglia di 1.000 euro stabilita dalla Banca.

**Esempio 3**

| Data       | Saldo disponibile (euro) | Importo dello sconfinamento | Conteggio giorni per durata sconfinamento | Applicazione CIV se cliente consumatore | Applicazione CIV se Cliente non consumatore |
|------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| 01/01/2015 | 200,00                   | 0,00                        | 0                                         |                                         |                                             |
| 05/01/2015 | -300,00                  | -300,00                     | 4                                         | No                                      | No                                          |
| 06/01/2015 | 500,00                   | 0,00                        | 0                                         |                                         |                                             |
| 08/01/2015 | -150,00                  | -150,00                     | 2                                         | Si                                      | No                                          |

Nell'esempio numero 3, in data 5/01/2015 notiamo come al cliente consumatore non venga applicata la CIV in quanto lo sconfinamento rientra nei limiti previsti dalla franchigia di legge (importo massimo non superiore a 500 euro per non più di sette giorni consecutivi di calendario). Anche al cliente non consumatore non viene applicata la CIV in quanto lo sconfinamento è inferiore alla soglia di 1.000 euro stabilita dalla Banca.

In data 8/01/2015 al soggetto consumatore viene applicata la CIV poiché si tratta del secondo sconfinamento all'interno del medesimo trimestre e ammonta a 150 euro, dunque superiore alla soglia di 100 euro prevista dal nostro istituto.



## ELENCO CAUSALI DI C/C ESENTI DALLA COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE ("CIV")

|                                               |                                                |                                                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 00016 COMMISSIONI                             | 00167 COMMISSIONI PER PAGAMENTO TARDIVO ASS.   | 00686 STORNO PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO      |
| 00018 COMPETENZE                              | 00168 COMMISSIONI SU BONIFICO ISTANTANEO       | 00687 STORNO RIMBORSO ANTICIPATO FINANZIAMENTO |
| 00020 CANONE CASSETTE SICUREZZA               | 00169 COMMISSIONI RILASCIO BLOCCHETTO ASSEGNI  | 00688 STORNO LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI           |
| 00021 RECUP. SPESE COMUNICAZIONI              | 00170 COMMISSIONI DI FINANZIAMENTO             | 00689 STORNO JIFFY P2P                         |
| 00022 COMM. TENUTA CONTO TITOLI               | 00180 COMPETENZE - INTERESSI DEBITORI          | 00690 STORNO BONIFICO ISTANTANEO               |
| 00023 SERVIZIO FASTPAY                        | 00181 COMPETENZE - INTERESSI CREDITORI         | 00691 STORNO JIFFY P2B                         |
| 00037 COSTO CARTA                             | 00182 COMPETENZE - ONERI, COMMISSIONI E SPESE  | 00692 STORNO ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD       |
| 00038 COMMISSIONI EUROCHEQUE                  | 00183 COMPETENZE PER SCONTO EFFETTI            | 00693 STORNO ANTICIPAZIONI                     |
| 00054 RIMBORSO FINANZIAMENTO                  | 00220 CANONE SERVIZIO TOL                      | 00694 REVOKA PAGAMENTO EFFETTO                 |
| 00060 RETTIFICA VALUTA                        | 00274 PAGAMENTO READY TO PAY                   | 00695 STORNO COMM. REVOKA PREAUTORIZZATI SDD   |
| 00066 SPESE                                   | 00343 GIROCONTO AUTOMATICO                     | 00696 STORNO BANCOMAT PAY P2P                  |
| 00068 STORNO SCRITTURA                        | 00488 RICEZIONE PAGAMENTO READY TO PAY         | 00697 STORNO BANCOMAT PAY P2B                  |
| 00071 UTILIZZO VIACARD                        | 00540 PAGAMENTO RATA FINANZIAMENTO             | 00698 STORNO BANCOMAT PAY P2G                  |
| 00076 ADDEBITO NEXI                           | 00541 RIMBORSO ANTICIPATO FINANZIAMENTO        | 00699 STORNO SPESE E INTERESSI SCONTO CAMBIALE |
| 00160 COMMISSIONI ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD | 00542 INTERESSI SU FINANZIAMENTO               | 00721 ONERI FINANZIAMENTO                      |
| 00161 COMMISSIONI DI INTERVENTO               | 00543 RIMBORSO FINANZIAMENTO ESTERO            | 00760 ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-NEXI         |
| 00162 COMMISSIONI ENTI DI GARANZIA            | 00661 SPESE E IMPOSTE EROGAZIONE FINANZIAMENTO | 00973 ADD. PREAUTORIZZATI SDD-ALTRE OPERAZIONI |
| 00163 COMMISSIONI SERVIZIO INSOLUTI           | 00662 SPESE ACCOLLO                            |                                                |
| 00164 COMMISSIONI ADDEBITI SDD SERVIZIO SEDA  | 00663 SPESE RINEGOZIAZIONE                     |                                                |
| 00165 COMMISSIONI CAMBIO MONETA               | 00664 SPESE E INTERESSI SCONTO CAMBIALE        |                                                |
| 00166 COMMISSIONI SERVIZIO DI INCASSO         | 00670 ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-FIDATY ORO   |                                                |
|                                               | 00680 RETTIFICA CONTABILE                      |                                                |
|                                               | 00681 STORNO SPESE ACCOLLO                     |                                                |
|                                               | 00682 STORNO SPESE-IMPOSTE EROGAZIONE FINANZ.  |                                                |
|                                               | 00683 STORNO COMMISSIONI ENTI DI GARANZIA      |                                                |
|                                               | 00684 STORNO SPESE RINEGOZIAZIONE              |                                                |
|                                               | 00685 STORNO EROGAZIONE FINANZIAMENTO          |                                                |

## ELENCO CAUSALI DI C/C ASSOGGETTATE ALLA COMMISSIONE D'ISTRUTTORIA VELOCE ("CIV")

|                                        |                                          |                                               |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ASS VOSTRO ASSEGNO N.                  | 00075 ADDEBITO DINERS                    | 00342 GIROCONTI ANTICIPO SU DOCUMENTI         |
| BNA BENEFONDI SU ASSEGNO               | 00079 GIROFONDI                          | 00360 ESECUZIONE BON. ISTANTANEO - EMOLUMENTI |
| MAN MANDATO N.                         | 00080 BOLLETTA TELEFONICA                | 00391 PAGAMENTO VISA AREA EURO                |
| 00001 PAGAMENTO MAESTRO                | 00081 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA         | 00392 PAGAMENTO MASTERCARD AREA EURO          |
| 00004 PAGAMENTO TRIBUTI VARI           | 00082 BOLLETTA GAS                       | 00411 PAGAMENTO VISA                          |
| 00005 TRIBUTI CONTO FISCALE            | 00083 CANONE ACQUA                       | 00412 PAGAMENTO MASTERCARD                    |
| 00006 COMM.PAG.IMPOSTE E TASSE         | 00084 IMPOSTE E TASSE                    | 00430 EFFETTI E DISPOSIZIONI IMPAGATI         |
| 00007 PAGAMENTO IMU                    | 00088 RESTO                              | 00450 EFFETTI E DISPOSIZIONI RICHIAMATI       |
| 00010 EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI      | 00091 BOLLETTA ENERGIA ELETTRICA         | 00501 ADDEBITO TARDIVO ASSEGNO                |
| 00011 ACQUISTO TITOLI                  | 00092 PAGAMENTO ILOR                     | 00502 PENALE PER PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO    |
| 00019 RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO        | 00093 PAGAMENTO IVA                      | 00503 INTERESSI PER PAGAMENTO TARDIVO ASSEGNO |
| 00024 DOCUMENTI                        | 00094 PAGAMENTO IRPEF                    | 00504 PAGAMENTO BOLLETTINO MAV                |
| 00026 VOSTRA DISPOSIZIONE              | 00095 PAGAMENTI DIVERSI ONLUS            | 00505 PAGAMENTO BOLLETTINO RAV                |
| 00028 DIVISA                           | 00096 CONTRIBUTI INPS                    | 00506 PAGAMENTO BOLLETTINO CBILL              |
| 00029 CANONE ENTR. PATRIMONIALI        | 00097 ADDEBITI PREAUTORIZZATI            | 00507 PAGAMENTO BOLLETTINO PAGOPA             |
| 00031 EFFETTI RITIRATI                 | 00098 BOLLETTA ITALGAS                   | 00508 PAGAMENTO BOLLO AUTO                    |
| 00033 EFFETTI DIRETTI RITIRATI         | 00099 PRELEVAM. MAESTRO - AREA EURO      | 00511 PRELIEVO VISA                           |
| 00034 GIROCONTO                        | 00100 VOSTRO ASSEGNO ESTERO              | 00512 PRELIEVO MASTERCARD                     |
| 00036 VS. DISPOSIZ. PER EMOLUMENTI     | 00110 SOTTOSCRIZIONI FONDI E SICAV       | 00531 PRELIEVO MASTERCARD ATM BPS             |
| 00039 PAGAMENTO MAESTRO - AREA EURO    | 00240 DOCUMENTI/EFFETTI AL DOPO INCASSO  | 00532 PRELIEVO VISA ATM BPS                   |
| 00041 PAGAMENTO BANCOMAT               | 00260 ESECUZIONE BONIFICO ISTANTANEO     | 00701 CAPITAL GAIN - TITOLI                   |
| 00042 ASSEGNI INSOL. PROT. RICH.       | 00261 PAGAMENTO JIFFY P2P                | 00790 BONIFICO ISTANTANEO - GIROFONDI         |
| 00043 EFFETTI INSOLUTI                 | 00262 PAGAMENTO JIFFY P2B                | 00840 IMPOSTE E TASSE TITOLI                  |
| 00044 EFFETTI PROTESTATI               | 00263 RILASCIO CARTE PREPAGATE           | 00950 ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-ONLUS       |
| 00045 EFFETTI RICHIAMATI               | 00264 RICARICA CARTE PREPAGATE           | 00970 ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-COMMERCIALE |
| 00050 PAGAMENTI DIVERSI                | 00265 SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE       | 00971 ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-UTENZE      |
| 00051 PRELEVAMENTO BANCOMAT            | 00266 RICARICA TELEFONICA                | 00972 ADDEBITI PREAUTORIZZATI SDD-FINANZIARIO |
| 00052 PRELEVAMENTO                     | 00267 BONIFICO A MEZZO ASSEGNO           | 00991 PRELIEVO VISA AREA EURO                 |
| 00053 PREL.NS. SPORTELLI AUTOMAT.      | 00268 RICARICA TV                        | 00992 PRELIEVO MASTERCARD AREA EURO           |
| 00055 FASCICOLO ASSEGNI                | 00269 INCASSO CERTIFICATI DI CONFORMITA' | 00993 ADDEBITO VISA                           |
| 00057 ADDEBITO KEY CLIENT              | 00271 PAGAMENTO BANCOMAT PAY P2P         | 00994 ADDEBITO MASTERCARD                     |
| 00059 PRELEVAMENTO MAESTRO             | 00272 PAGAMENTO BANCOMAT PAY P2B         |                                               |
| 00061 UTENZE / CONTRIBUTI VARI         | 00273 PAGAMENTO BANCOMAT PAY P2G         |                                               |
| 00062 AZZERAMENTO SALDO PER ESTINZIONE | 00281 ACQUISTO VALUTA                    |                                               |
| 00067 UTILIZZO FIDATY ORO              | 00282 VENDITA VALUTA                     |                                               |
| 00069 STORNO VERSAMENTO ASSEGNI        | 00283 ARBITRAGGIO DIVISA ESTERA          |                                               |
| 00070 TITOLI                           | 00310 PAGAMENTO EFFETTI E DISPOSIZIONI   |                                               |
| 00073 ADDEBITO AMEXCO                  | 00340 GIROCONTI PORTAFOGLIO COMMERCIALE  |                                               |
| 00074 VALORI BOLLATI                   | 00341 BONIFICO ISTANTANEO - GIROCONTO    |                                               |